



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
via Pio VII 9 - 10135 TORINO  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Fornitura ed installazione di analizzatore per la determinazione di sostanze organiche volatili odorigene prelevate in aria

**CIG 4447919ADD**

**SOMMARIO**

- ART. 1 PREMESSE
- ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO - SPECIFICHE TECNICHE
- ART. 3 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 5 PERIODO DI PROVA
- ART. 6 GARANZIA E MANUTENZIONE
- ART. 7 FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO
- ART. 8 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 12 PENALI
- ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 14 EFFETTI DELLA RISPOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO.
- ART. 15 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 17 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
- ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

## **ART. 1 PREMESSA**

La problematica degli odori molesti negli ultimi anni è divenuta di notevole rilevanza sul territorio della Provincia di Torino, sino ad assumere il carattere di emergenza ambientale.

Al fine di poter affrontare in modo organico tale problematica attraverso l'identificazione delle cause, nonché la correlata possibilità di prevederne le soluzioni, Arpa Piemonte intende realizzare un laboratorio olfattometrico per l'olfattometria dinamica, una linea analitica per l'analisi chimica ed i sistemi olfattivi artificiali.

La strumentazione per l'analisi chimica delle sostanze odorigene sarà allocata presso la sede di **Arpa Piemonte sita in Grugliasco (TO), via Sabaudia, 164**; le relative attività analitiche saranno di competenza della **Struttura semplice di Arpa Piemonte denominata "Laboratorio" – Grugliasco**.

## **ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO - SPECIFICHE TECNICHE**

Il presente appalto ha per oggetto la **"fornitura ed installazione di analizzatore per la determinazione di sostanze organiche volatili odorigene prelevate in aria destinato alla Struttura semplice di Arpa piemonte denominata "Laboratorio" – Grugliasco"**

Il sistema nel suo complesso è composto dalle unità elencate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato e denominata **"Caratteristiche tecniche analizzatore"**. Tali unità analitiche dovranno garantire l'analisi di sostanze odorigene campionate in tubi assorbenti, in sacchetti e in canister, (in conformità a metodi EPA TO14, EPA TO 15, EPA TO 17).

La stessa scheda tecnica contiene un'apposita rappresentazione documentale che descrive l'analizzatore nel suo insieme .

In allegato al presente capitolato infine, n. 2 estratti planimetrici inerenti alle sede e nello specifico al locale ove sarà installata l'apparecchiatura.

**Tutti i componenti dovranno essere forniti e collegati per formare un'unica unità analitica, in modo che gli operatori la utilizzino senza dover modificare i collegamenti fra i moduli. Tutti i moduli presenti dovranno essere attivati /disattivati unicamente via software.**

I componenti che costituiscono il sistema nel suo insieme, sono i seguenti:

1. Gascromatografo con rivelatore di massa a singolo quadrupolo, pompa turbo molecolare e iniettore split/splitless;
2. Desorbitore termico con raffreddamento ad effetto Peltier con auto campionatore per tubi di adsorbimento e autocampionatore per sacchetti oppure canister,
3. Dispositivo di concentrazione criogenico ad azoto liquido con autocampionatore per analisi di sacchetti oppure canister;
4. Sistema di desorbimento dei tubi assorbenti con raccolta in bottiglie di vetro;
5. Personal computer con librerie specifiche per sostanze volatili/odorigene e stampante laser.

La fornitura dovrà essere comprensiva di:

- spese di trasporto, consegna, installazione presso la Struttura Arpa Piemonte destinataria della fornitura ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- qualunque mezzo d'opera occorrente per l'installazione dell'apparecchiatura, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;

- la adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo dell'attrezzatura e ogni altra prestazione contrattuale;
- l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d'imballaggio;
- tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
- manuale d'istruzione e utilizzo dell'apparecchiatura e dell'hardware e del software, nonché tutta la dotazione di base necessaria per l'allestimento richiesto;. I manuali dovranno essere forniti in italiano o, in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione anche sintetica in italiano purchè contenenti le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di funzionamento; in caso di consegna di una traduzione (manuale non originale) dovrà essere consegnata comunque una copia del manuale originale.
- un corso di formazione e supporto specialistico con le modalità di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- garanzia sull'intera fornitura per la durata riportata al rispettivo articolo del presente capitolato, decorrente dal rilascio del certificato di verifica di conformità;
- attività di verifica di conformità della fornitura.

La fornitura dovrà essere altresì comprensiva della messa in esercizio e dovrà essere completata in tutti i suoi dettagli per risultare perfettamente funzionante.

A seguito dell'aggiudicazione non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico della Ditta aggiudicataria.

L'offerta deve essere tale da permettere l'uso effettivo del bene proposto anche se quanto necessario per l'effettivo funzionamento non appare espressamente indicato. Tutta la fornitura compresa l'installazione dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, alle norme per la marcatura CE ed alle norme nazionali di riferimento previste dalla normativa vigente.

Le specifiche tecniche del sistema, dettagliate nell'allegato al presente capitolato denominato "Caratteristiche tecniche analizzatore" e le condizioni di fornitura appresso riportate, costituiscono i requisiti minimi di qualificazione che devono essere necessariamente possedute, a pena di esclusione dalla gara.

### **ART. 3 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA**

La consegna dell'apparecchiatura s'intende comprensiva delle attività d'imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna "al piano" dell'apparecchiatura e di tutti i cavi di alimentazione e connessione ai componenti necessari e dovrà essere effettuata presso la seguente sede di **ARPA Piemonte: Struttura Semplice – Laboratorio Grugliasco sita in Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO)**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna e relativa completa installazione della strumentazione, entro e non oltre i **70 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinazione**. Per completa installazione s'intende quella che permetterà lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformità al funzionamento ad uso laboratoristico della attrezzatura in questione.

L'attrezzatura dovrà essere trasportata e installata al franco di ogni rischio e spesa.

Con la consegna della strumentazione l'aggiudicatario si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, il manuale d'istruzione e utilizzo dell'apparecchiatura e dell'hardware e del software

ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

I manuali dovranno essere forniti in italiano o, in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione anche sintetica in italiano purchè contenenti le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di funzionamento; in caso di consegna di una traduzione (manuale non originale) dovrà essere consegnata comunque una copia del manuale originale.

L'Agenzia potrà, per proprie particolari esigenze, richiedere il differimento della consegna per un periodo comunque non superiore a 60 giorni rispetto alla data prevista, senza che possa essergli addebitato alcun onere o spesa.

#### **ART.4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITA'**

Le attrezzature oggetto del presente capitolato dovranno essere oggetto di "verifica di conformità" ( collaudo) a cura e spese dell'aggiudicatario. La verifica di conformità deve accertare che le attrezzature consegnate corrispondano a quanto offerto dall'aggiudicatario e presentino i requisiti stabiliti dal capitolato.

Il montaggio delle attrezzature e le prove tecniche di funzionamento sono a carico dell'aggiudicatario; al termine delle operazioni dovrà dare comunicazione a mezzo fax al direttore dell'esecuzione del contratto che, entro 10 giorni dalla ricezione, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.

Entro venti giorni dal rilascio del suddetto certificato, saranno avviate dal direttore dell'esecuzione o da altro soggetto nominato dall'Agenzia, le verifiche di conformità necessarie a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Delle verifiche sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti e dai soggetti intervenuti a norma dell'art. 319 del DPR 207/2010.

Le verifiche dovranno essere concluse entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione della prestazione.

Nel caso in cui dalle operazioni di verifica di cui sopra si evidenzino manchevolezze o deficienze tecniche sarà concesso alla Ditta aggiudicataria un termine temporale entro il quale provvedere all'eliminazione della manchevolezza, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al rispettivo articolo.(art 321 comma 2 DPR 207/2010).

E' fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità (at. 322 comma 2 DPR 207/2010).

Per le modalità di svolgimento delle operazioni di verifica di conformità della strumentazione fornita, si rimanda alle seguenti verifiche prestazionali:

- 1: Method detection limits (MDL), riferito a metodo EPA TO 15 paragrafo 11
- 2: Replicate precision, riferito a metodo EPA TO 15, paragrafo 11
- 3: Duplicate precision, riferito a metodo EPA TO 17, paragrafo 14
- 4: Accuracy, riferito a metodo EPA TO 17, paragrafo 14

La sottoscrizione del certificato di verifica di conformità da parte dell'aggiudicatario certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza e ne consente formalmente l'utilizzo, Sino alla data del certificato suddetto l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore.

#### **ART. 5 PERIODO DI PROVA**

L'Agenzia si riserva un periodo di prova di 4 mesi per accertare la rispondenza nel tempo della strumentazione fornita alle prestazioni minimali richieste e dichiarate dall'aggiudicatario in sede di

gara. Il periodo di prova decorrerà dalla data fissata per l'esecuzione delle attività di verifica di conformità.

In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata e particolareggiata relazione del Direttore dell'esecuzione, previo espletamento del procedimento di cui all'art. 136 del Codice dei contratti, l'Agenzia, su proposta del Responsabile del procedimento, procede alla risoluzione del Contratto, senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia da attribuirsi ad inadempimento dell'appaltatore, l'Agenzia ha diritto di valersi della cauzione nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 123 del Regolamento.

I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Agenzia salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

**ART. 6 GARANZIA E MANUTENZIONE** Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato (art. 1497 c.c.) nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.)

La garanzia, che decorrerà dalla data del certificato di verifica di conformità, dovrà essere di:

- 12 mesi per ogni software fornito.**
- 24 mesi per la strumentazione fornita;**
- 30 mesi per l'apparecchiatura hardware.**

Gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati entro le **48 ore** dal momento della richiesta da parte dell'utente.

Qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento dell'apparecchiatura presso i centri di riparazione della Ditta o altri centri specializzati, dovrà essere messa a disposizione analoga apparecchiatura fino al completo ripristino di quella originale.

Qualora la riparazione superi il termine massimo di 20 gg lavorativi, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria un ulteriore periodo della garanzia di 6 mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento della strumentazione, senza diritto, da parte dell'aggiudicatario, ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, durante il periodo di garanzia, dovrà comprendere:

- A. **interventi di manutenzione preventiva.** Obiettivo di tale tipologia di manutenzione è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo dell'apparecchiatura fornita. La ditta aggiudicataria dovrà garantire **n. 1 intervento** per ogni anno di validità della garanzia **con ricambistica** da effettuarsi in loco da personale qualificato;
- B. **interventi di manutenzione correttiva.** La ditta aggiudicataria dovrà garantire: tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa, del relativo hardware e del software; tutte le sostituzioni di parti logore o difettose, senza alcuna spesa aggiuntiva, ivi comprese le spese di trasferta, viaggio, diritti di chiamata, etc.

**La Ditta fornitrice dovrà comunicare il nominativo, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, a cui far riferimento per le attività oggetto del presente articolo.**

Le riparazioni, le sostituzioni di parti mal funzionanti o dell'interezza della strumentazione, le operazioni di manutenzione ordinaria, le tarature e tutte le altre attività finalizzate a mantenere la strumentazione funzionante, dovranno essere fornite senza alcun onere aggiuntivo a carico di Arpa Piemonte.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

#### **ART. 7 - FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO**

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere un corso di addestramento di **7 (sette) giorni da effettuarsi presso la Sede destinataria della fornitura** per l'utilizzo di ciascun componente del sistema.

Le giornate di formazione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- **n. 5 (cinque) giorni di addestramento all'utilizzo del sistema nel suo complesso, da effettuarsi al termine della verifica di conformità;**
- **n. 2 (due) giorni di approfondimento tecnico per una migliore operatività dell'apparecchiatura e per ottimizzare le prestazioni, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di collaudo positivo dell'intera fornitura,**

#### **ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Appaltatore potrà emettere fattura per l'importo delle prestazioni erogate, previa favorevole verifica di conformità dell'esecuzione del contratto.

Tale fattura sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro il termine indicato nel contratto.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovrà contenere indicazione del codice identificativo della gara (CIG) e dovrà essere indirizzata alla sede legale dell'Agenzia, sita in Torino, Via Pio VII, 9.

La fattura sarà pagata, in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 231/2002, **entro 60 giorni** dalla data del ricevimento, subordinatamente al rilascio del verbale positivo della verifica di conformità, a mezzo mandato, eseguibile presso la Tesoreria di questa Agenzia Regionale.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest' ultimo.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sul luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Poichè l'installazione oggetto della fornitura, sarà effettuata durante l'attività del laboratorio, questa dovrà essere effettuata nel rispetto integrale del documento unico di valutazione dei rischi che si allega al presente capitolato. A tal fine, la ditta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel DUVRI. In ogni caso, la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e le norme di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente appalto.

#### **ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 12 – PENALI**

1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell'uno per mille dell'ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

2) In caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a regola d'arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.

3) In caso di ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 9, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'intervento e pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale.

#### **ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1 Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente all'Appaltatore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista

dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

2. L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;

b) c) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

c) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;

e) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;

f) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.

3. Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

- qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

5. nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all' indirizzo dell'Appaltatore.

#### **ART. 14 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'aggiudicatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

3. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Aggiudicatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'Aggiudicatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 15 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

2. L'Aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna

a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.**

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 17 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

#### **ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'Aggiudicatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

II DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA STRUTTURA SEMPLICE  
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI  
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE)

